

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MOSAICO ERRANTE"

Art. 1

I sottoscritti:

- Serena Alessandro nato a Livorno il 05.10.1966 residente a San Donà di Piave (VE) Via Muraziolo n.7 C.F.: SRNLSN66R05E625F;
- Serena Tiziana nata a Livorno il 05.07.1964 residente a San Donà di Piave (VE) Via Bassette n.25 C.F.: SNRTZN64L45E625W;
- Preisner Siegfried nato a Tschuschitz (Germania) il 02.03.1938 residente a San Donà di Piave (VE) Via Muraziolo n.7 C.F.: PRSSFR38C02Z112G;

dichiarano di voler costituire un'associazione culturale per l'esercizio di varie attività culturali. L'associazione sarà denominata "Mosaico Errante" ed avrà la sua sede in Viale dei Caduti 66, 37045 Legnago (VR).

Art. 2

Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento dei soci e degli associati da eseguirsi nella misura che sarà decisa dall'Assemblea dei soci, da contributi di enti, istituzioni, ditte e privati, dal ricavato che si potrà ritrarre dalle attività culturali e da ogni altro emolumento.


Art. 3

L'Assemblea dei soci eleggerà il Consiglio direttivo, che avrà la rappresentanza dell'ente, durerà in carica cinque anni e sarà rieleggibile. Viene stabilito che in questa fase di costituzione e quindi per il primo periodo di cinque anni il Consiglio direttivo è composto da Serena Alessandro (Presidente e legale rappresentante), Serena Tiziana (Vice Presidente) e Preisner Siegfried (Segretario e Tesoriere).

Art. 4

L'associazione si estinguerà se i soci si ridurranno a meno di tre ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto come da statuto.





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MOSAICO ERRANTE"

Art. 1

È costituita l'associazione culturale "Mosaico Errante" come una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in Viale dei Caduti 66, 37045 Legnago (VR). Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'associazione "Mosaico Errante" potrà aderire ad associazioni nazionali aventi medesimo scopo sociale.

Art. 2

L'associazione "Mosaico Errante" persegue, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di associazioni, i seguenti scopi:

- Produzione di spettacoli ed eventi, feste pubbliche e private, programmi televisivi e spettacoli di vario genere;
- Promozione di spettacoli, consulenza e supporto organizzativo per imprese circensi;
- Attività circense e/o dello spettacolo viaggiante, teatrali e tutte quelle attività complementari quali noleggio strutture, gestioni di bar, tavole calde, biglietterie, ecc.;
- Organizzazione di rassegne e festival;
- Attività editoriale, pubblicazione di articoli e volumi;
- Realizzazione di documentari audiovisivi o su altro genere di supporto;
- Servizi di hostess per eventi vari.

Art. 3


Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione intende promuovere varie attività, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Attività culturali – Spettacoli di ogni genere tra cui circensi e teatrali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti;
- Attività di formazione – Corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in gruppi di studio e di ricerca;
- Attività editoriali – Pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero di associati è illimitato.

- Soci fondatori: coloro che sono presenti alla costituzione dell'associazione;
- Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; hanno diritto di voto;
- Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e allo sviluppo dell'associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali e hanno diritto di voto;



S.S.



- 
- Associati: tutti coloro che partecipano alla vita dell'associazione e che si impegnano a pagare 1/10 della quota sociale stabilita per i soci; non hanno diritto di voto.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 5

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri se nominato.

L'ammissione degli associati è deliberata dal Presidente su semplice richiesta.

Art. 6

Tutti i soci e associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Si impegnano inoltre a perseguire i fini dell'associazione dando il proprio contributo.

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri se nominato.

Art. 7

Tutti i soci hanno il diritto di usufruire, secondo le modalità concordate col Consiglio direttivo, degli spazi e delle attrezzature dell'associazione, nonché dei beni e servizi messi a disposizione dall'associazione stessa.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle delibere dell'Assemblea, comprese l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8

Il socio o l'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Art. 9

Il patrimonio sociale è costituito da:

- Beni, immobili e mobili;
- Contributi;
- Donazioni e lasciti;
- Rimborsi;
- Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- Ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.





Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Art. 10

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo e deve presentarlo all'Assemblea entro il mese di giugno. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno. Essi devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i 5 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei revisori;
- Il Collegio dei probiviri;

Art. 12

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR).

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:



S.S. 



- Elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei propriari;
- Approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- Approva il regolamento interno;
- Approva le linee generali del programma di attività;
- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.



L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14

Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. È validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione, si riunisce in media 2 volte all'anno e può essere convocato da:

- Il Presidente;
- Almeno 2 dei componenti del Consiglio direttivo, su richiesta motivata;
- Richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- Convocare l'Assemblea ordinaria;
- Formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- Stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'associazione.

Art. 15

Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Dura in carica 5 anni.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione o ratifica del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

T.S.



Art. 16

Il Collegio dei revisori è facoltativo ed è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Se nominato dura in carica 5 anni.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17

Il Collegio dei probiviri è facoltativo ed è composto da tre soci eletti dall'Assemblea. Se nominato dura in carica 5 anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Nel caso in cui un socio sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di socio svolta.

Art. 19

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avviene a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Art. 20

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Art. 21

I soci fondatori dell'associazione sono:

- Serena Alessandro nato a Livorno il 05.10.1966 residente a San Donà di Piave (Ve) Via Muraziolo n.7 C.F.: SRNLSN66R05E625F;
- Serena Tiziana nata a Livorno il 05.07.1964 residente a San Donà di Piave (Ve) Via Bassette n.25 C.F.: SNRTZN64L45E625W;
- Preisner Siegfried nato a Tschuschnitz (Germania Rep.Fed) residente a San Donà di Piave (VE) Via Muraziolo n.7 C.F.: PRSSFR38C02Z112G.



P.S.

Ai suddetti soci fondatori lo Statuto delega fin da ora il compimento di tutti gli atti necessari all'avvio della associazione e alla composizione degli organi statutari previsti.

Legnago, li 18/02/2021

Alessandro Serena

Tiziana Serena

Siegfried Preisner



Reg. all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Verona 1

Atti di serie 3a-N 1179

Lista 20000

Ad (data del timbro a calendario)

24 MAR. 2021

P. IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuseppina Celetti

* Firma su delega del Direttore Provinciale

